PP n 27685/06

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL G.U.P. - UFFICIO 3

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Il giudice dell'udienza preliminare dr Eduardo de Gregorio all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento suindicato;

letti gli atti del procedimento penale n. 27685/06/R nei confronti delle seguenti persone:

- 1. **AMBROSINO Marcello** nato a Torre del Greco (NA) il 30.4.1969, ivi , difeso di fiducia dall'Avv Antonio Cirillo presente all'udienza preliminare
- 2. **BAGLIONI Duccio** OMISSIS
- 3. **BERGAMO Paolo**, nato a Collesalvetti (LI) il 21.4.43 ivi domiciliato alla difeso dall'Avv. Gaetano SCALISE e Avv Luigi De Vita entrambi assenti all'udienza preliminare sostituiti per delega dall'Avv Luigi Sena.
- 4. **BERTINI Paolo**, nato ad Arezzo il 7.7.1964 ivi difeso dall'Avv. Mauro MESSERI, con studio in all'udienza preliminare

JU29RO.COM

– 36. **TITOMANLIO Stefano**, nato a Mil[illegible] domiciliato a B[illegible]no [illegible]

IMPUTATI

Luciano MOGGI - Antonio GIRAUDO (per il quale si procede separatamente) - **Innocenzo MAZZINI - Paolo BERGAMO - Pier Luigi PAIRETTO - Tullio LANESE** (per il quale si procede separatamente) - **Massimo DE SANTIS - Maria Grazia FAZI – Gennaro MAZZEI- Francesco GHIRELLI** (prosciolto all'udienza preliminare)- **Duccio BAGLIONI**(per il quale si procede separatamente) – **SCARDINA Ignazio – FABIANI Mariano – RACALBUTO Salvatore – CASSARA' Stefano**(per il quale si procede separatamente) – **DATTILO Antonio – BERTINI Paolo – GABRIELE Marco** (per il quale si procede separatamente) – **PIERI Tiziano** (per il quale si procede separatamente) – **AMBROSINO Marcello**

a) del reato p. e p. dall'art. 416 co. I, II, III e V cod. pen. perché, rivestendo ciascuno – all'epoca dei fatti - le seguenti cariche: 1) Luciano MOGGI, direttore generale della F.C. Juventus s.p.a.; 2) Antonio GIRAUDO, amministratore delegato della F.C. Juventus s.p.a.; 3) Innocenzo MAZZINI, vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 4) Paolo BERGAMO e 5) Pier Luigi PAIRETTO, entrambi designatori arbitrali nella stagione 2004/05, in quanto commissari della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B; 6) Tullio LANESE, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri; 7) Massimo DE SANTIS, RACALBUTO Salvatore, CASSARA'

Stefano, DATTILO Antonio, BERTINI Paolo, GABRIELE Marco, PIERI Tiziano, arbitri a disposizione della C.A.N.; 8) AMBROSINO Marcello e Duccio BAGLIONI, assistenti di gara a disposizione della C.A.N.; 9) Maria Grazia FAZI, impiegata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio; 10) Gennaro MAZZEI, vice-commissario della C.A.N. di serie A e B; 11) Francesco GHIRELLI, segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 12) FABIANI Mariano, direttore sportivo del F.C. Messina Peloro; 13) Ignazio SCARDINA, giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo;

si associavano tra loro e con altre persone in corso di identificazione, avendo già nel passato

condizionato l'esito di campionati di calcio di Serie A, con particolare riguardo a quello del 1999/2000, che fu sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo DE SANTIS e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell'intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato provocato dall'arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di DE SANTIS

attraverso uno stabile vincolo associativo, realizzato e costantemente alimentato da molteplici contatti telefonici rilevati su numerose utenze, alcune riservatissime (in particolare su utenze mobili di gestori svizzeri, sloveni e del Lichtestein) fornite dallo stesso MOGGI e da Fabiani (che acquistavano o reperivano abitualmente - per se, per gli altri membri della organizzazione o per persone che comunque con la stessa entravano in rapporti - schede telefoniche rigorosamente anonime) ai designatori arbitrali BERGAMO e PAIRETTO, agli arbitri RACALBUTO, CASSARA', DATTILO, BERTINI, GABRIELE, DE SANTIS, PIERI, all'assistente di gara AMBROSINO nonché a Romeo PAPARESTA, padre dell'arbitro CAN A/B Gianluca PAPARESTA, e reiterati contatti personali avvenuti tra i componenti del sodalizio ovvero tra costoro e soggetti estranei all'organizzazione, finalizzati al conseguimento di una consolidata egemonia sia all'interno del settore arbitrale, sia -

più in generale - in seno alla F.I.G.C. e, comunque, al condizionamento del campionato di calcio di Serie A e, almeno parzialmente, di quello di serie B;[1]

allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive, ponendo in essere altresì strumentali condotte delittuose finalizzate al procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti l'esistenza di indagini giudiziarie o condotte da organi della FIGC e comunque –attraverso la sistematica e reiterata realizzazione di condotte illecite- allo scopo di predeterminare i risultati delle partite di calcio del Campionato di Serie A per la stagione 2004/2005, non solo quindi operando sul piano sportivo, ma determinando anche l'alterazione degli equilibri di natura economico-finanziaria relativi a talune società calcistiche ed operando, in definitiva, a vantaggio di soggetti (dirigenti di società di calcio, dirigenti della FIGC, dirigenti e componenti dell'AIA., ma anche di giornalisti e di collaboratori di trasmissioni televisive) funzionali al predetto progetto criminale e penalizzando, viceversa, coloro che ad esso sono estranei;

in particolare, realizzavano il programma criminale sia attraverso la consumazione di delitti di frode in competizioni sportive di cui ai capi che seguono, mediante sistematici interventi che si proponevano e realizzavano la predeterminazione della quaterna arbitrale, addirittura direttamente intervenendo nella predisposizione delle cd. "griglie" propedeutiche al sorteggio degli arbitri e la realizzazione di taluni delitti ad essi strumentali, sia, anche abusando o comunque avvantaggiandosi dei ruoli rispettivamente ricoperti ed al fine di rafforzare le condizioni necessarie per il perseguimento di tale programma, adoperandosi:

perché venissero utilizzate metodologie intimidatorie nei confronti di persone individuate quali antagoniste del sodalizio

in particolare: –immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l'elezione di Franco CARRARO quale presidente della FIGC- al fine di favorire Adriano GALLIANI nell'elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti- raccogliendo informazioni (veri e propri *dossier*) per screditare Diego DELLA

1-2 **(imputazione modificata all'udienza preliminare del 8.2.08)**

VALLE, che si opponeva all'elezione di GALLIANI ed ancora, in relazione all'allenatore Zdenek ZEMAN, che aveva reiteratamente denunciato le responsabilità della società juventina in ordine all'uso di sostanze dopanti, raccogliendo dossier per screditarne la reputazione ed ostacolarne la carriera di allenatore:

perché fossero costantemente pianificate strategie comportamentali di ampio respiro, volte a conseguire indebiti vantaggi (in termini di risultati sportivi);

perché non venissero segnalate plateali violazioni delle norme federali da parte di MOGGI e di GIRAUDO, ad esempio dopo la conclusione dell'incontro di calcio Reggina – Juventus del 6.11.2004, terminato 2-1

perché venissero sempre tutelati gli arbitri che avevano favorito la Juventus o che comunque erano vicini alla società

perchè, invece, venissero arbitrariamente penalizzati gli arbitri che non avevano favorito la Juventus

perché venisse tutelato il gruppo da eventuali defezioni, che ne avrebbero potuto minare la compattezza, rafforzando il legame fondato sull'omertà

perché, attraverso il condizionamento di talune trasmissioni televisive (ad esempio, "Il Processo di Biscardi", che andava in onda sull'emittente "La 7") o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private (Ignazio Scardina, Giorgio Tosatti, Ciro Venerato, Franco Melli, Lamberto Sposini, Gianni Di Marzio, Tony Dasmascelli, Mauro Sandreani ecc), venissero favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione

perché, in particolare, attraverso il giornalista Ignazio SCARDINA, venissero conseguite finalità di tutela del gruppo, sia mediante la predisposizione di compiacenti servizi giornalistici, sia rispetto al pericolo rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie che avrebbe potuto fornire all'Autorità Giudiziaria l'ex presidente dell'Ancona Ermanno Pieroni, che veniva indotto a non assumere tale atteggiamento in cambio di vantaggi economici e dell'incarico di direttore sportivo dell'Arezzo Calcio

JUPRO.COM

perché, anche attraverso l'opera di Franco CARRARO e Francesco GHIRELLI, venissero realizzate finalità di condizionamento delle attività dell'Ufficio Indagini della FIGC, ovvero finalità di condizionamento degli organi della giustizia sportiva, con particolare riguardo alla Corte di Appello Federale (in particolare in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione tesseramenti in relazione al tesseramento dei due calciatori di nazionalità extracomunitaria Zeytulaev e Boudianski e in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare di sospensione cautelare per positività doping del calciatore Mozart) e alla Commissione degli agenti dei calciatori in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell' agente Alessandro Moggi

perché, attraverso l'opera di Innocenzo MAZZINI, venissero realizzate finalità di asservimento o di condizionamento dei vertici della FIGC (Franco CARRARO, Gabriele GRAVINA, membro del consiglio federale e Carlo TAVECCHIO, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti)

perché venissero favoriti gli interessi (sportivi e quindi economici) di altre società calcistiche alleate al sodalizio (particolarmente, MESSINA, REGGINA e SASSARI TORRES), ed in particolare per garantire la iscrizione al campionato di Serie A 2005/06 del Messina e della Reggina, nonostante la assenza dei presupposti di carattere finanziario, e, comunque, per tutelare gli interessi economici propri della famiglia FRANZA, proprietaria del Messina Calcio

perché venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della formazione della Nazionale Italiana di Calcio, anche in relazione ai contingenti interessi della Juventus

perché venissero raccolte notizie riservate relative a procedimenti penali in corso;

avvalendosi dei servigi ovvero comunque stabilendo compiacenti relazioni con esponenti anche di vertice delle forze dell'ordine appartenenti alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato;

JUPRO.COM

instaurando e coltivando, altresì, stabili rapporti con appartenenti alla magistratura ordinaria (alcuni dei quali anche con incarichi in ambito federale), allo scopo di conseguire indebiti vantaggi per il sodalizio

In tal modo predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni) e, più in generale, controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre società, stabilmente o occasionalmente, legate all'associazione (MESSINA, REGGINA, LAZIO, FIORENTINA, AREZZO, SASSARI TORRES ecc.), realizzando in definitiva illeciti ed ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all'organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento.

Con l'aggravante, per Luciano MOGGI, Antonio GIRAUDO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO, Pier Luigi PAIRETTO, Massimo DE SANTIS,e Mariano Fabiani[2] di aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione.

Associazione costituitasi in epoca e luogo imprecisati ed operante in tutto il territorio nazionale, con condotte delittuose manifestatasi, nella loro concreta operatività, fra l'altro, anche nel Settembre 2004 in Napoli ad opera degli organizzatori Luciano Moggi e Mariano Fabiani e protrattesi ininterrottamente almeno sino al Giugno 2005.

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO (per il quale si procede separatamente)– **Antonio DATTILO**

b) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e dall'art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Giraudo in qualità di istigatori, Dattilo quale direttore di Gara (con gli assistenti Camerota e Alessandroni e Castellani quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio Udinese – Brescia (1 – 2), 4° giornata di andata del campionato di calcio di serie A 2004-2005,

compivano atti fraudolenti consistiti, ad opera del Dattilo, nella dolosa ammonizione dei calciatori Pinzi, Muntari e Di Michele e nella dolosa espulsione del calciatore Jankulovski, tutti in forza alla squadra dell' Udinese - successivo avversario della Juventus nella 5° giornata del campionato di calcio 2004/05 - così che il calciatore Jankulovski veniva, conseguentemente, squalificato dal giudice sportivo per l'incontro dell' Udinese con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati ad influire sull'andamento della partita successiva, comunque alteravano l'andamento e la regolarità dell'incontro tra la squadra friulana e quella lombarda, in quanto la gara dell' Udinese risultava condizionata dalle tre ammonizioni e dalla espulsione inflitte dal direttore di gara.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Udinese - Brescia 1 – 2 disputatosi a Udine il 26 Settembre 2004 in relazione all' incontro di calcio Udinese – Juventus 0 – 1 disputatosi ad Udine il 3 Ottobre 2004.

Mariano FABIANI - Luciano MOGGI – Paolo BERTINI

c) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Siena - Juventus 0 - 3, risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con gli assistenti Saietit e Niccolai e Dondarini quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Siena – Juventus disputatosi a Siena il 23 Ottobre 2004

JU29000.CDM

Luciano MOGGI – Mariano FABIANI – Tiziano PIERI (per il quale si procede separatamente)

d) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), Moggi e Fabiani quali istigatori, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Juventus – Chievo 3- 0 - 9° giornata di andata del campionato di serie A 2004/2005 - risultato perseguito dal Pieri (arbitro dell'incontro con gli assistenti Ayroldi e Foschetti e Bergonzi quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Juventus – Chievo disputatosi a Torino il 31 Ottobre 2004

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO (per il quale si procede separatamente) – **Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO - Massimo DE SANTIS - Enrico CENICCOLA**

JUZ2COM

e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara, predeterminavano l'andamento e il risultato dell'incontro di calcio Lecce – Juventus 0-1, risultato perseguito mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale (direttore di gara Massimo De Santis, assistenti Griselli e Ceniccola), adoperandosi De Santis e Ceniccola per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra juventina, di cui MOGGI e GIRAUDO erano i massimi dirigenti;
Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Lecce - Juventus disputatosi a Lecce il 14 novembre 2004.

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO (per il quale si procede separatamente) – **Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO – Paolo DONDARINI – Duccio BAGLIONI** (per gli ultimi due si procede separatamente)
f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara valida per il campionato di calcio di serie A 2004/05 e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara erano finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Juventus – Lazio 2- 1-, risultato perseguito anche mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale (Dondarini direttore di

gara, Baglioni e Alvino assistenti) adoperandosi Dondarini e Baglioni per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui MOGGI e GIRAUDO erano i massimi dirigenti;

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all' incontro di calcio Juventus – Lazio disputatosi a Torino il 5 dicembre 2004.

Luciano MOGGI - Massimo DE SANTIS – Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO

g) del delitto p. e .p. dagli artt. 110 c.p. e dall'art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi, in qualità di istigatore, ed il De Santis quale Direttore di Gara dell'incontro di calcio Fiorentina – Bologna (1 – 0), compivano atti fraudolenti consistiti per BERGAMO e PAIRETTO nell'alterazione del sorteggio del direttore di gara e per De Santis nella dolosa ammonizione dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C. - successivo avversario della Juventus nella 15° giornata di andata - giocatori, cioè Petruzzi e Nastase, già diffidati e, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l'incontro del Bologna con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati ad influire sull'andamento della partita successiva, comunque alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro tra la squadra felsinea e quella toscana, in quanto la gara del Bologna risultava condizionata dalle tre ammonizioni inflitte dal direttore di gara.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

JUGRD.COM

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Fiorentina - Bologna disputatosi a Firenze il 5 dicembre 2004.

Paolo BERGAMO – Pasquale FOTI

h) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Reggina – Brescia 1- 3, intento perseguito, ma non raggiunto, nell'interesse della squadra calabrese, dal designatore arbitrale Bergamo che, mediante contatti con l' arbitro Racalbuto e con gli assistenti di gara Ayroldi e Ambrosino, si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto finalizzando la azione alla predeterminazione del risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Reggina – Brescia disputatosi a Reggio Calabria il 5 dicembre 2004.

Luciano MOGGI – Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO - Massimo DE SANTIS – Tiziano PIERI (per il quale si procede separatamente)

i) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 co. 1° n. 1 c.p. e dall'art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi in qualità di istigatore ed organizzatore, Bergamo e Pairetto mediante la condotta delittuosa descritta sub i), prima attraverso l'arbitro Massimo De Santis quale

Direttore di Gara dell'incontro di calcio Fiorentina – Bologna (1 – 0), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione da parte del De Santis dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C. - successivo avversario della Juventus nella 15° giornata di andata - giocatori, cioè Petruzzi e Nastase, già diffidati e, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l'incontro del Bologna con la Juventus (0 – 1), poi, in particolare, attraverso l'opera prestata dall'arbitro Tiziano Pieri, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro tra la squadra felsinea e quella juventina, in quanto la gara del Bologna, anzitutto, risultava condizionata dalle squalifiche inflitte a due difensori titolari della formazione ed in secondo luogo l' arbitro Pieri si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi era dirigente.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Bologna – Juventus disputatosi a Bologna il 12 dicembre 2004.

Paolo BERGAMO – Pasquale FOTI – Massimo DE SANTIS

l) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Reggina – Cagliari 3- 2, risultato perseguito dal Bergamo e dal De Santis (arbitro dell'incontro unitamente agli assistenti Stagnoli e Carretta) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti;

JUZRO.COM

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Reggina – Cagliari disputatosi a Reggio Calabria il 12 Dicembre 2004.

Mariano FABIANI - Luciano MOGGI – Paolo BERTINI

m) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a influire sul risultato dell'incontro di calcio Juventus – Milan (poi terminato 0 – 0), esito perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con Ivaldi e Pisacreta assistenti e Dondarini quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Juventus – Milan disputatosi a Torino il 18 dicembre 2004

Luciano MOGGI - Salvatore RACALBUTO

n) del delitto p. e .p. dall'art. 110 c.p. e dall'art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi in qualità di

istigatore, il Racalbuto quale Direttore di Gara (con gli assistenti Pugliesi e Consolo e Rocchi quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio Roma – Parma (5 – 1), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa espulsione ed ammonizione da parte del Racalbuto, rispettivamente, dei calciatori Pisanu e Contini, giocatori del Parma - successivo avversario della Juventus nella XVII giornata di campionato - giocatori, cioè Pisanu e Contini, conseguentemente squalificati dal giudice sportivo per l'incontro del Parma con la Juventus, atti delittuosi dunque che, comunque, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro Roma - Parma, in quanto la gara del Parma risultava condizionata dalla espulsione e dalla ammonizione inflitte ai propri calciatori;

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Roma - Parma disputatosi a Roma il 19 dicembre 2004 in relazione all'incontro di calcio Parma - Juventus 1 – 1 disputatosi a Parma il 6 Gennaio 2005

Luciano MOGGI – Salvatore RACALBUTO

o) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), Moggi quale istigatore, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a influire sul risultato dell'incontro di calcio Cagliari - Juventus 1 - 1, esito perseguito dal Racalbuto (direttore di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

JU9X0.004

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Cagliari - Juventus disputatosi a Cagliari il 16 Gennaio 2005

Mariano FABIANI - Luciano MOGGI – Paolo BERTINI

p) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Messina - Parma 1 - 0, risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con gli assistenti De Santis G. e Nicoletti e Dattilo quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Messina – Parma disputatosi a Messina il 23 Gennaio 2005

Luciano MOGGI – Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO - Antonio GIRAUDO – Pasquale RODOMONTI - Silvio GEMIGNANI - Giuseppe FOSCHETTI (per Giraudo e Foschetti si procede separatamente)

q) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall'art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di

individuazione delle cd. "griglie arbitrali" ed il successivo sorteggio del direttore di gara, nonchè la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Juventus - Udinese, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Juventus- Udinese 2-1, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui MOGGI e GIRAUDO erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Juventus - Udinese disputatosi a Torino il 13 febbraio 2005.

Mariano FABIANI – Luciano MOGGI - Paolo BERTINI

r) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Siena – Messina 2 - 2, risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani, dirigente del Messina calcio;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Siena – Messina disputatosi a Siena il 13 Febbraio 2005.

JURGOVE

Paolo BERGAMO - Pasquale FOTI

s) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Sampdoria - Reggina 3 - 2, intento perseguito, ma non raggiunto, nell'interesse della squadra calabrese, dal designatore arbitrale Bergamo che – mediante la fraudolenta designazione dell'assistente Niccolai e mediante contatti con l' arbitro Dondarini (direttore di gara con l'altro assistente Ceniccola e Mazzoleni quarto ufficiale)- si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto finalizzando la azione alla predeterminazione del risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Sampdoria - Reggina disputatosi a Genova il 20 Febbraio 2005.

Luciano MOGGI - Massimo DE SANTIS

t) del delitto p. e .p. dall'art. 110 c.p. e dall'art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi in qualità di istigatore, il De Santis quale Direttore di Gara (con gli assistenti Papi e Grilli e Tagliavento quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio Palermo – Lecce (3 – 2), compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione da parte del De Santis dei calciatori Pinardi e Rullo, giocatori del Lecce - successivo avversario del Messina nella 26° giornata di campionato - giocatori, cioè Pinardi e Rullo,

JUR90.COM

conseguentemente squalificati dal giudice sportivo per l'incontro del Lecce con il Messina, atti delittuosi dunque che, comunque, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro Palermo - Lecce, in quanto la gara del Lecce risultava condizionata dalle ammonizioni inflitte ai propri calciatori;

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Palermo - Lecce disputatosi a Palermo il 20 Febbraio 2005 in relazione all'incontro Lecce – Messina 1 – 0 del 27 Febbraio 2005

Franco CARRARO (prosciolto all'udienza preliminare) **- Paolo BERGAMO - Pier Luigi PAIRETTO - Innocenzo MAZZINI - Claudio LOTITO - Gianluca ROCCHI** (per il quale si procede separatamente)

u) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall'art. 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perché in concorso tra di loro e con altre persone da identificare ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" ed il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Chievo-Lazio, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Chievo- Lazio 0-1, esito perseguito mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.

In particolare, il Presidente della FIGC, Franco CARRARO, rappresentava la necessità a BERGAMO di "*dare una mano*" alla LAZIO, circostanza comunicata da BERGAMO a PAIRETTO e, ancora, da MAZZINI a PAIRETTO ed allo stesso LOTITO; si perfezionava, dunque, un accordo per favorire la LAZIO, concretizzatosi con un sorteggio evidentemente fraudolentemente alterato, volto a designare l'arbitro ROCCHI al fine di garantire il risultato favorevole alla Lazio.

JUS90.COM

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Chievo-Lazio disputatosi a Verona il 20 Febbraio 2005

Franco CARRARO (prosciolto all'udienza preliminare) - **Paolo BERGAMO - Pier Luigi PAIRETTO - Innocenzo MAZZINI - Claudio LOTITO - Domenico MESSINA**

v) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall'art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" ed il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Lazio-Parma 2-0, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lazio-Parma, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.
Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Lazio- Parma disputatosi a Roma il 27 febbraio 2005

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO (per il quale si procede separatamente)
Salvatore RACALBUTO

z) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della

associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Moggi e Giraudo quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Roma - Juventus 1 - 2, risultato perseguito dal Racalbuto (direttore di gara con gli assistenti Pisacreta ed Ivaldi e Gabriele quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi e del Giraudo.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Roma - Juventus disputatosi a Roma il 5 marzo 2005.

Mariano FABIANI - Marcello AMBROSINO

A1) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché - in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a) - al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Reggina – Messina 0 - 2, risultato perseguito dall' Ambrosino (assistente di gara, unitamente a Mitro, dell'incontro diretto da Massimo De Santis) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani, dirigente del Messina calcio;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Reggina – Messina disputatosi a Reggio Calabria il 13 Marzo 2005.

JU9R0.004

Paolo BERTINI

A2) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso con persone da identificare ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Bertini quale direttore di gara (assistenti Copelli e Contini, quarto ufficiale Romeo) compiva atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione dei giocatori della Fiorentina, Viali ed Obodo, durante la gara Inter – Fiorentina (3 – 2), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005 atti finalizzati a predeterminare il risultato della successiva partita di campionato Fiorentina - Juventus, 29° giornata del campionato, esito assicurato anche mediante la squalifica dei due giocatori della squadra viola che risultavano già diffidati prima delle ammonizioni.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Inter-Fiorentina disputato a Milano il 20 marzo 2005 in relazione all' incontro di calcio Fiorentina - Juventus 3 – 3 disputato a Firenze il 9 aprile 2005

Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO – Gennaro MAZZEI (prosciolto all'udienza preliminare) - **Innocenzo MAZZINI - Antonio GIRAUDO** (per il quale si procede separatamente) – **Duccio BAGLIONI**

A3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall'art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di designazione dell'assistente di gara in relazione all'incontro Siena - Milan, valevole per il

campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005 - 12° giornata di ritorno - atti finalizzati a predeterminare il risultato di Siena - Milan 2-1, esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta dell'assistente Baglioni che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra senese (in particolare segnalazione di fuorigioco del giocatore milanista Schevchenko il cui goal veniva annullato al 10° p.t.) in quanto la sconfitta del Milan avrebbe agevolato la Juventus, diretta competitrice per lo scudetto;

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Siena - Milan disputatosi a Siena il 17 aprile 2005.

Paolo BERGAMO - Leonardo MEANI – Gennaro MAZZEI (prosciolto all'udienza preliminare) – **Claudio PUGLISI:**

A4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Milan – Chievo 1 – 0, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, 11° giornata di ritorno, atti finalizzati a influenzare il risultato dell'incontro, attraverso la designazione fraudolenta del Puglisi quale assistente del direttore di gara, poiché Puglisi si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra milanista

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

JU2RD.COM

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Milan - Chievo disputato a Milano il 20 aprile 2005.

Diego DELLA VALLE – Andrea DELLA VALLE - Sandro MENCUCCI - Paolo BERGAMO - Innocenzo MAZZINI – Luciano MOGGI - Paolo DONDARINI (per il quale si procede separatamente)

A5) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall'art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" ed il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Chievo-Fiorentina, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XVI giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Chievo-Fiorentina 1-2, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra dei Della Valle.

In particolare, Diego ed Andrea DELLA VALLE (rispettivamente presidente onorario e presidente del C.di A. della AC Fiorentina s.p.a.) e Sandro MENCUCCI, amministratore esecutivo della società, si accordavano con MAZZINI (con l'assenso di MOGGI) perché i designatori arbitrali BERGAMO e PAIRETTO fossero sensibilizzati in relazione alle designazioni perché fosse garantito alla Fiorentina un percorso finale di campionato che ne assicurasse la salvezza in serie A

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Chievo-Fiorentina disputatosi a Verona l'8 maggio 2005

Massimo DE SANTIS

A6) del delitto p. e .p. dagli artt. 61 n. 1 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), in qualità di direttore di gara dell'incontro Livorno-Siena 3-6, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XVI giornata di ritorno, compiva atti fraudolenti consistiti -tra l'altro- nella ingiustificata espulsione del calciatore Galante Fabio, atti finalizzati ad alterare il risultato del predetto incontro terminato con la vittoria del Siena, dovendo peraltro il Livorno giocare per oltre settanta minuti in inferiorità numerica, ed avendo commesso il fatto per il motivo abietto di vendicarsi del presidente del Livorno, Aldo Spinelli, che aveva rilasciato dichiarazioni sulla cd. "combriccola romana", di cui DE SANTIS fa parte;

Con l'aggravante dell'influenza del risultato della competizione ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in Livorno l'8 maggio 2005

Gennaro MAZZEI – Stefano TITOMANLIO:

A7) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra di loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), compivano atti fraudolenti consistiti, mediante la preordinata designazione del Titomanlio quale assistente dell'incontro, nell'aver alterato la regolarità e l' andamento dell'incontro di calcio Arezzo - Salernitana (1-0), partita del campionato di calcio di serie B della stagione 2004/2005, che si adoperava per il raggiungimento del risultato favorevole alla squadra toscana.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Arezzo – Salernitana disputato ad Arezzo il 14 maggio 2005.

Paolo BERGAMO – Pasquale FOTI – Tiziano PIERI (per il quale si procede separatamente)

A8) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Palermo - Reggina 1 - 1, risultato perseguito dal Bergamo e dal Pieri (arbitro dell'incontro unitamente agli assistenti Rossomando e Angrisani) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Palermo - Reggina disputatosi a Palermo il 15 Maggio 2005.

Diego DELLA VALLE

A9) del delitto p. e .p. dall'art 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perché, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compiva atti fraudolenti consistiti nell'aver contattato Claudio Lotito, presidente della Lazio, chiedendogli di accordarsi sul risultato della partita Lazio-

JUZROOM

Fiorentina 1-1, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XVIII giornata di ritorno, evento poi non verificatosi per il rifiuto opposto dal Lotito
Con l'aggravante dell'influenza del risultato della competizione ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente all'incontro di calcio Lazio-Fiorentina disputatosi a Roma il 22 maggio 2005.

Diego DELLA VALLE – Andrea DELLA VALLE – Sandro MENCUCCI - Paolo BERGAMO - Innocenzo MAZZINI – Luciano MOGGI - Massimo DE SANTIS – Alessandro GRISELLI (per il quale si procede separatamente):
A10) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall'art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" ed il successivo sorteggio del direttore di gara nonchè la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Lecce-Parma, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XIX giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lecce - Parma 3-3, esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che si adoperava per il raggiungimento del risultato di parità, favorevole alla squadra dei Della Valle che con esso, in virtù del meccanismo della classifica avulsa, conseguiva la permanenza in serie A, a scapito del Bologna e del Parma, squadre costrette a disputare lo spareggio per la permanenza in serie A
Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Lecce-Parma disputatosi a Lecce il 29 maggio 2005.

Con la recidiva generica per Diego Della Valle, Pasquale Foti, Moggi Luciano e Puglisi Claudio

Persone offese :

1. Ministero dell' Economia e delle Finanze nella persona del Ministro pro tempore;
2. Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive nella persona del Ministro pro tempore;
3. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sito in
4. Comitato Olimpico Nazionale Italiano nella persona del Presidente pro tempore, assistito dall' Avvocato Guido Valori con studio
5. Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Presidente pro tempore, con sede Roma, Via Allegri 14;
6. Lega Nazionale Professionisti con sede in Milano Via Rosellini n. 4, nella persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avvocato Cristina Rossello
7. RAI Radio Televisione Italiana s.p.a. nella persona del Direttore della Direzione Affari Legali pro tempore con sede in Roma Viale Mazzini n. 14, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Stefano M. Bortone in Via
8. Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

JU29RO.COM

2) dichiarazioni rese, quali persone informate sui fatti, da Ayroldi Stefano, Aliberti Aniello, Ancellotti Carlo, Babini Fabrizio, Baldini Franco, Bocchini Fiorella, Monsignore Mario, Bovis Stefano, Brunelli Marco, Calleri Flaminia, Carbone Armando, Carmignani Piero, Caso Domenico, Cassarà Stefano, Castagnini Renzo, Cellino Massimo, Chiappero Luigi, Cionci Giuseppe, Cipollini Renato, Collina Pierluigi, Copelli Cristiano, Coppola Rosario, Corsi Fabrizio, Corvino ,Pantaleo, Couto Fernando, Cuttica Gianmario, D'Addato Pasquale, De Nicola Camillo, Di Mauro Aniello, Fagiani Mariano, Ferranti Donatella, Ferri Cosimo Maria, Fioretti Vittorio, Foti Pasquale, Franceschini Ivan, Franza Pietro, Galati Dario, Galliani Adriano, Garrone Riccardo, Garufi Silvana, Gazzoni Frascara Giuseppe, Gentile Giancarlo, Gigante Sergio, Guillaume Rosa, Ledesma Cristian Daniel, Leopardi Pietro, Lodà Aleandro Gaetano, Luci Luciano, Mancini Piero, Mancini Roberto, Mancini Maurizio, Marocchi Giancarlo, Marotta Giuseppe, Martino Manfredi, Massotti Giovanni, Mazzarri Walter, Mazzoleni Mario, Mazzone Carlo, Mercadante Giuseppe, Metitieri Antonio, Mino Claudia, Moranti Emidio, Moroni Mario, Mosca Morena, Nassi Claudio, Nicchi Marcello, Pagliuca Gianluca, Paparesta Romeo, Pastore Vittorio, Pepe Guglielmo, Pieroni Ermanno, Pirani Giorgino, Pirrone Riccardo, Preziosi Enrico, Punghellini William, Remo Giovanni, Ricci Paolo, Rocchi Dimitri, Rosetti Roberto, Manipoli Francesca, Sciascia Pier Giorgio, Tombolini Daniele, Trefoloni Matteo Simone, Varriale Enrico, Viscidi Maurizio, Vitale Giuseppe, Zeman Zdenek, Sacconi Gabriele, Galati Dario, Spinelli, Canovi, Morabito, Mijno Claudia, Pastore Vittorio;
3) dichiarazioni rese, quali persone sottoposte ad indagine, da Paparesta Gianluca, Pepe Guglielmo, Bergamo Paolo, Moggi Luciano;
4) atti e documentazione acquisita presso il CONI e la FIGC;

JU29RO.COM

5) attività di intercettazione effettuata nell'ambito del proc.pen.14347/04 già di competenza della Procura Repubblica c/o Tribunale di Torino e attività di trascrizione, a mezzo consulenti tecnici nominati dal PM, di conversazioni avvenute sulle utenze n. 335/8

335/8

011/8

6) attività di acquisizione tabulati e verifica del traffico telefonico intercorso mediante schede telefoniche del gestore svizzero Switzerland Sunrise Mobile tra gli imputati;

7) documentazione depositata dal Pm all'udienza preliminare del 15.12.08 (informativa Pg ed allegati)

letti gli artt 416 e ss cpp

P.Q.M.

dispone il rinvio a giudizio di:
AMBROSINO+ ALTRI
per i reati di cui in epigrafe, indicando per la comparizione dei predetti davanti al TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI – SEZIONE 9 penale COLLEGIO APER UDIENZA 20.01.09 alle ore 9.30 con prosieguo, con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.
Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del Dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
Dispone la notifica agli imputati che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Napoli, 03.10.08

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
dr. EDUARDO DE GREGORIO

TRIBUNALE DI NAPOLI
9° Sezione Penale
E' copia conforme all'originale
Napoli
IL CANCELL

JU29RO.COM